



ISTEL APS

*associazione italiana servizi e tempo libero
di promozione sociale*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA n.2/2022

Nella data del 03.12.2022, alle ore 13,30 in prima convocazione che è andata deserta e alle ore 18,00 in seconda convocazione il 03.12.2022, che ha raggiunto il numero legale, presso la sede operativa, Via Cavour n. 3, a Terni, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione come da comunicazione agli associati nel mese di novembre 2022 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione nuovo Statuto Associativo per consolidamento trasmigrazione Runts ai sensi del D.Lgv. 117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti in sala e collegati via web, tutti accertati, n. 20 soci sul totale di 175 complessivi iscritti nell'anno 2022 e appartenenti alle delegazioni di:

Terni, 11;
Crotone 5;
Crevalcore (Bo) 4;

L'Assemblea all'unanimità nomina quale Presidente Pascarelli Sandro e segretario Rosella Mastodonti.

Il Presidente, verificato che in seconda convocazione L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita, come da art. 10 dello Statuto Sociale che recita: "b) – in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto", dichiara aperta la seduta passando all'introduzione dei punti all'O.D.G.

- 1) Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente dell'Associazione il quale da lettura della mail ricevuta da parte del competente ufficio regionale delle APS che, al fine poter perfezionare il procedimento (attivato d'ufficio) di iscrizione della A.I.S.TE.L APS - già iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione della Regione Umbria nella sezione B) (prima fase della trasmigrazione dei registri esistenti Associazioni di Promozione Sociale) - verso il neo istituito Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) , ci richiede "ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117 del 03 Luglio 2017) e dall'art. 31 del relativo decreto ministeriale di attuazione (D.M. n. 106 del 15/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)," dopo una verifica dello Statuto requisiti e informazioni mancanti, di regolarizzare i motivi ostativi e informazioni/documentazione mancante necessaria per l'iscrizione nel RUNTS.

Tale richiesta è nello specifico la seguente:

1. segnalare la mancata conformità alla normativa dei seguenti aspetti dello Statuto:

• Nell'elencare le attività esercitate dall'Associazione, l'art. 3 dello Statuto non indica alcuna delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del terzo Settore, neppure genericamente richiamato. Al riguardo, il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 20 del 27.12.2018 ha espressamente chiarito che "l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto" e che esigenze di chiarezza e trasparenza impongono "l'immediata riconducibilità" delle attività indicate nello Statuto a quelle elencate dal predetto art. 5 del Codice del terzo Settore. Nella predetta Circolare, il Ministero ha altresì precisato che detto risultato "potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, comma 1";

• Lo Statuto non individua i destinatari delle attività esercitate, così come non specifica che per il perseguimento delle finalità preposte si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, così violando quanto disposto dal primo comma dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la già citata Circolare n. 20 del 2018, ha precisato che per le APS "è necessario che gli statuti rechino la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, familiari o terzi) e le modalità di svolgimento delle stesse (ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti degli enti associati)";

• L'art. 11 dello Statuto, nell'elencare le competenze dell'Assemblea, omette alcune delle attribuzioni inderogabilmente assegnate al predetto organo dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore (in via esemplificativa: nomina e revoca degli organi sociali diversi dal Consiglio direttivo, delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed alle azioni di responsabilità nei loro confronti). La natura precettiva dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore postula l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario;

• Lo Statuto non contempla il diritto degli Associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, né disciplina le modalità in cui detto diritto può essere esercitato, così ponendosi in contrasto con il dettato di cui al comma III dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore;

• Il primo comma dell'art. 32 dello Statuto prevede che lo scioglimento venga deliberato con il voto favorevole di 3/5 degli associati, in contrasto con il disposto inderogabile di cui all'ultimo comma dell'art. 21 c.c., che per le delibere di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio impone il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

• Del pari, a proposito delle devoluzione del patrimonio residuo, il secondo comma dell'art. 32 necessita di essere adeguato al disposto di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore, avente portata inderogabile;

• Appare necessario che l'art. 14 dello Statuto, dedicato al Consiglio Direttivo, venga integrato in quanto insufficiente. Infatti, il Ministero del Lavoro, con la già citata Circolare n. 20 del 27.12.2018, ha evidenziato che "qualora l'organo di amministrazione abbia natura collegiale, lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento dello stesso (quorum di validità delle sedute, eventuale necessità di maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni) o demandare la fissazione delle stesse ad apposito regolamento";

• L'art. 8 dello Statuto, al primo comma, dispone che l'Assemblea "è formata da tutti i delegati territoriali in rappresentanza degli iscritti alla delegazione di appartenenza". In maniera speculare, la clausola statutaria successiva (art. 9) prevede che "la partecipazione del così all'assemblea avviene tramite il Delegato

scelto dalla Delegazione Territoriale". Posto che – anche dal verbale di approvazione dello Statuto – non pare che l'A.P.S. in esame rientri in una rete associativa, ovvero in una delle situazioni in deroga disciplinate dall'art 24 del CTS, le surrichiamate clausole statutarie si pongono in contrasto i primi due commi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, che, in termini di necessità, conferiscono il diritto di partecipare all'Assemblea a tutti i Soci, attribuendo ad ogni socio un voto.

allegato al presente verbale. La votazione si conclude con l'approvazione all'unanimità dei presenti.

A seguito delle relative richieste è stata subito effettuata una rivisitazione dello Statuto in vigore che è stato adeguato ed integrato ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117 del 03 Luglio 2017).

Tale Statuto integrato, prima di essere presentato per l'approvazione in assemblea ordinaria, come previsto dalla norma e circolari di applicazione, è stato sottoposto al vaglio di esperti di appositi uffici appositamente costituiti per aiutare le Associazioni a rispettare la normativa in vigore. In questo specifico caso è stato approfondito dal responsabile dell'ufficio Terzo settore dello CSEN di cui siamo affiliati.

Dopo un confronto avuto con il responsabile dello CSEN, il sottoscritto e da Rosella Mastodonti, che fattivamente hanno operato nell'integrazione dello Statuto, ci è stato dato parere favorevole per la presentazione in Assemblea.

Il presidente da lettura del testo e chiede se è necessario aggiungere o modificare qualche art..

Prende la parola Pamela Schietroma che suggerisce di inserire all'art. 3 bis Attività - In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. a) alcune precisazioni riscrivendo lo stesso nella seguente maniera:

In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. a) l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Prevenire il disagio sociale, minorile e giovanile e l'esclusione sociale, intervenendo per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, avvalendosi di personale all'uopo qualificato in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e nel pieno rispetto e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
- Promuovere forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative e formative, di partecipazione sociale e d'integrazione, di promozione della cittadinanza attiva e partecipata;
- Promuovere la diffusione delle azioni e delle attività rivolte al contrasto delle povertà.

L'Assemblea condivide tale modifica ed approva all'unanimità dei presenti, il documento "STATUTO SOCIALE A.I.S.TE.L. APS" integrato e rielaborato, che si allega al presente verbale.

Da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione presso l'Ufficio Delle Entrate e successivamente di inviare entro i termini di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del competente ufficio regionale delle APS di tutti i documenti richiesti.

- 2) Per quanto riguarda le varie, il Presidente mette al corrente l'Assemblea di sviluppi relativi alle attività in corso e di quelle che sono in programma e che faranno parte di una relazione a consuntivo 2022 e a preventivo 2023. La discussione è risultata stimolante e come sempre avviene in queste occasioni produttiva.

il Presidente, esauriti i punti all'ordine del giorno, non essendoci null'altro da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,40 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Terni 03.12.2022

Il Segretario
(Rosella Mastodonti)



Il Presidente
(Sandro Pascarelli)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI TERNI

06 DIC. 2022

REGISTRATO A TERNI IL

AL N. 1565 MOD. 3

ATT. PRIVATI E ESENTE

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO



Il sottoscritto, in qualità di [nome e cognome], nato il [data di nascita] a [città di nascita], residente in [indirizzo], ha presentato alla Direzione Provinciale di Termini, Ufficio Territoriale di Termini, il presente atto di [descrizione dell'atto], redatto in data [data] e firmato da [nome e cognome] in qualità di [qualifica].

Il presente atto è stato registrato in data [data] al numero [numero di registrazione].

Il presente atto è stato depositato in data [data] presso l'Ufficio Territoriale di Termini.

Il presente atto è stato pubblicato in data [data] sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente atto è stato archiviato in data [data] presso l'Ufficio Territoriale di Termini.

Il presente atto è stato trasmesso in data [data] all'Ufficio Territoriale di Termini.

Il presente atto è stato consegnato in data [data] al sottoscritto.

Il presente atto è stato ricevuto in data [data] dal sottoscritto.

Il presente atto è stato firmato in data [data] dal sottoscritto.

Il presente atto è stato registrato in data [data] al numero [numero di registrazione].

Il presente atto è stato depositato in data [data] presso l'Ufficio Territoriale di Termini.

Il presente atto è stato pubblicato in data [data] sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente atto è stato archiviato in data [data] presso l'Ufficio Territoriale di Termini.

Il presente atto è stato trasmesso in data [data] all'Ufficio Territoriale di Termini.

Il presente atto è stato consegnato in data [data] al sottoscritto.

Il presente atto è stato ricevuto in data [data] dal sottoscritto.

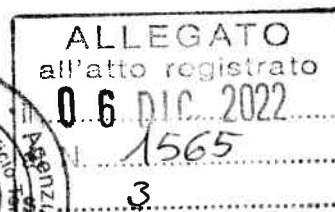
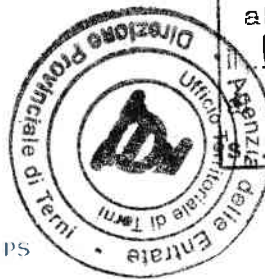
Il presente atto è stato firmato in data [data] dal sottoscritto.

Il sottoscritto, in qualità di [nome e cognome], nato il [data di nascita] a [città di nascita], residente in [indirizzo], ha presentato alla Direzione Provinciale di Termini, Ufficio Territoriale di Termini, il presente atto di [descrizione dell'atto], redatto in data [data] e firmato da [nome e cognome] in qualità di [qualifica].



ISTEL APS

*associazione italiana servizi e tempo libero
di promozione sociale*



STATUTO SOCIALE "A.I.S.TE.L. APS"

CAPO I - COSTITUZIONE - RICONOSCIMENTO

- ART. 1 - Costituzione
- ART. 2 - Sede
- ART. 3 - Scopi
- ART. 3bis - Attività
- ART. 4 - Durata
- ART. 5 - Ordinamento interno
- ART. 6 - Riconoscimento di Associazione

CAPO II - ORGANI SOCIALI

- ART. 7 - Organi Sociali
- ART. 8 - Assemblea
- ART. 9 - Eleggibilità - Incompatibilità
- ART. 10 Consiglio Direttivo
- ART. 11 - Presidente
- ART. 12 - Vicepresidente
- ART. 13 - Segretario - Tesoriere
- ART. 14 - Delegazioni
- ART. 15 - Sezioni
- ART. 16 - Organo di Controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO III - ASSOCIATI - VOLONTARI - SOSTENITORI

- ART. 17 - Associati
- ART. 18 - Soci
- ART. 19 - Volontari
- ART. 20 - Sostenitori
- ART. 21 - Lavoratori
- ART. 22 - Ammissione all'Associazione
- ART. 23 - Diritti e doveri dei soci
- ART. 24 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

CAPO IV - FONDO COMUNE, BILANCIO

- ART. 25 - Fondo comune - entrate
- ART. 26 - Contributi degli Associati
- ART. 27 - Bilancio di Esercizio
- ART. 28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione
- ART. 29 - Attività secondarie

CAPO V - LIBRI SOCIALI

- ART. 30 - Libri sociali e registri

CAPO VI - DISCIPLINA E VERTENZE

- ART. 31 - Provvedimenti disciplinari della Associazione
- ART. 32 - Collegio Arbitrale

CAPO VII - SCIoglimento

- ART. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

CAPO VII - DISPOSIZIONE FINALE

- ART. 34 - Richiamo normativo

Capo I **COSTITUZIONE - RICONOSCIMENTO**

Articolo 1° - Costituzione

- 1) E' costituita nella forma di associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, ai sensi ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) con la denominazione A.I.S.TE.L. - A.P.S "Associazione Italiana Servizi e Tempo Libero di Promozione Sociale", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione" che raccoglie le adesioni di tutti i Cittadini Italiani, Comunitari ed extracomunitari sull'intero territorio Nazionale ed Internazionale. L'acronimo APS verrà utilizzato solo quando avverrà la iscrizione nel RUNTS .

Articolo 2° - Sede

- 1) L'Associazione ha la sede sociale a Terni presso Via G. D'Annunzio n. 2.
- 2) L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località sul territorio Regionale, Nazionale ed Estero. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede sociale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 3° - Scopi

- 1) L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. L'Associazione ha come finalità precipua, l'organizzazione di attività del Tempo libero e l'erogazione di servizi in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, a livello Locale, nazionale, internazionale, esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) In particolare l'Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la realizzazione delle attività di interesse generale sotto elencate:
 - a) Svolgere attività di promozione sociale in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue modificazioni con azioni volte alla promozione di attività di utilità sociale e di promozione umana, civile e culturale ispirandosi a principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo. Tali attività sono attuate attraverso interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. (art.5 comma 1 lett. a);
 - b) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5 comma 1 lett. t);
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, (art. 5 comma 1 lett. i);
 - e) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d);
 - f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, (art. 5 comma 1 lett. K);
- 3) L' A.I.S.TE.L APS può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
- 4) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
- 5) L'Associazione potrà promuovere tra gli associati e altri soggetti, la costituzione di società o enti o altre strutture produttive, ritenute idonee a migliorare la qualità e le condizioni di accesso ai servizi del tempo libero.
- 6) Per la realizzazione dei propri scopi e per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 7) Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento

delle finalità statutarie. L'Associazione potrà affiliarsi anche al Coni o ad altri organismi, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni di tipo federato. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti degli Enti ed Associazioni a cui l'AISTEL-APS aderisce, nella parte relativa alle attività gestite dalle Sezioni in cui si articola l'Associazione.

- 8) Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività economiche. Gli eventuali utili, così come gli avanzi di gestione, andranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Articolo 3° bis - Attività

In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. a) l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Prevenire il disagio sociale, minorile e giovanile e l'esclusione sociale, intervenendo per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, avvalendosi di personale all'uopo qualificato in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e nel pieno rispetto e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
- Promuovere forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative e formative, di partecipazione sociale e d'integrazione, di promozione della cittadinanza attiva e partecipata;
- Promuovere la diffusione delle azioni e delle attività rivolte al contrasto delle povertà;

In riferimento all'art.5 comma 1 lett. t) l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promuove lo sport come strumento per l'inclusione sociale, organizzando manifestazioni di carattere locale, nazionale ed internazionale, campionati, tornei amatoriali, nelle discipline: Tennis, Calcio e Calcetto, Pallavolo, Nuoto ed attività natatorie, Pallacanestro, Atletica leggera, Arti marziali, Ciclismo, Sci alpino, Tennis tavolo, Tiro con l'arco, Trekking, Mountain bike e qualsivoglia altro sport, anche per i settori della disabilità;
- Svolge attività riguardanti giochi di mente anche a vocazione sportiva quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama, il go e similari con particolare riguardo alla diffusione del gioco del burraco, avvalendosi anche della collaborazione di esperti non soci;

In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. i) l'Associazione :

- Svolge corsi di studio, manifestazioni culturali, turistiche, artistiche, ricreative, enogastronomiche;
- Effettua ricerche, studi, convegni, tavole rotonde sui temi specifici;
- Pianifica e organizza eventi culturali, attività sportive e ludiche giovanili a livello nazionale e internazionale;
- Promuove, organizza e gestisce attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- Organizza scambi culturali e mobilità in Europa e nel mondo;

In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. d) l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promuove la cultura nei giovani e meno giovani attraverso l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- Svolge seminari, incontri con altre Associazioni similari, sia locali, nazionali ed estere ricorrendo anche alla progettazione di attività in partenariati europei (Programmi dell'Unione europea);
- Organizza attività culturali e formative in collaborazione con le scuole del territorio: laboratori di manualità, teatrali e musicali, spettacoli, cineforum, corsi, laboratorio di produzione letteraria e poetica, di media, siti internet, blog, social network e altre attività connesse ad internet, giornali, radio, tv, per sviluppare e diffondere la cultura della cooperazione;
- Studia e approfondisce tematiche culturali, scientifiche ed artistiche, nonché tradizioni dei vari paesi del mondo, anche rivolte al mantenimento della cultura e della lingua d'origine;
- Aiuta i giovani a valorizzare le proprie attitudini personali e professionali;
- Promuove e gestisce stage e tirocini, nazionali, europei e internazionali;
- Promuove e gestisce campi lavoro (work-camp), campi estivi (summer camp), scuole estive (summer school), sia nazionali, europee ed internazionali;
- Contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. K) l'Associazione :

- Promuove e valorizza il turismo in tutte le sue forme (montano, balneare, rurale, enogastronomico, lacuale, verde, termale, culturale, scolastico, religioso e congressuale), il recupero delle tradizioni culturali, l'agricoltura biologica, lo slowfood e il cibo sano;

- Promuove la conoscenza dell'arte enogastronomica ed i percorsi ad essa associati (ad esempio attraverso le sagre), dell'arte museale, del patrimonio architettonico e paesaggistico;
- Promuove la valorizzazione dei territori volta a creare una rete europea ed internazionale, per lo sviluppo di nuovi modelli di economia;
- Organizza e gestisce corsi di orientamento e formazione legati alla gestione ed allo sviluppo del turismo;
- Effettua il "Marketing turistico e territoriale", "Il Web Marketing nel Turismo", oltre alla gestione diretta di impianti sportivi e strutture ricettive, per esempio "Albergo Diffuso" come nuovo modello di ricettività;
- Promuove tutte quelle attività dirette allo sviluppo turistico locale, nazionale ed internazionale, compresi l'organizzazione di viaggi e soggiorni estivi ed invernali;

Articolo 4° - Durata

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5° - Ordinamento interno

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 2) L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che ne facciano esplicita richiesta. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6° - Riconoscimento di Associazione

- 1) L'Associazione avvierà le procedure di riconoscimento presso i competenti ministeri o qualsivoglia altro Ente pubblico, utile alla apertura, gestione, conduzione di circoli sportivi, culturali, artistici, ricreativi, anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati riconosciuti dallo stato Italiano/o dalla Comunità Europea.

Capo II ORGANI SOCIALI

Articolo 7° - Organi Sociali

- 1) Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;

- 2) Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 3) Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

Articolo 8° - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) delibera lo scioglimento;

g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9° - Eleggibilità - Incompatibilità

1) Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati, maggiorenni.

2) Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, riconfermabili per non più di tre mandati ed hanno la durata di cinque anni.

Articolo 10° - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quinto anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea..

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11° - Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
- 2) Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 3) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 4) In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Articolo 12° - Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 13° - Il Segretario - Tesoriere

- 1) Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare il libro degli Associati, adempie tutte le mansioni di segreteria, tiene i libri contabili e predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 2) Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Articolo 14° - La Delegazione

- 1) Per lo svolgimento delle attività sociali, l'Associazione può istituire le Delegazioni territoriali Nazionali ed Esterne, appositamente costituite dal Consiglio Direttivo, su istanza di parte territoriale.
- 2) Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore.
- 3) Le Delegazioni, prive di autonomia finanziaria, sono i nuclei operativi delle varie attività dell'associazione e lavorano a stretto contatto fra di loro per dare risposte propositive concrete alle molteplici attività sul loro territorio tenendo conto delle esigenze territoriali per cultura, tradizione, ambiente.

Articolo 15° - Sezioni

- 1) Al fine di raggiungere gli scopi statutari, nel pieno rispetto degli scopi sociali, l'Associazione realizza le proprie attività attraverso Sezioni che rappresentano specifici ambiti tematici. Le Sezioni sono di diretta emanazione dell'organizzazione centrale.
- 2) Le Sezioni hanno titolarità di gestione dell'attività svolta e a tal fine possono organizzare o patrocinare iniziative in nome dell'Associazione. Annualmente le Sezioni predispongono una relazione programmatica e finanziaria che è allegata alla delibera di approvazione del bilancio dell'Associazione.
- 3) La costituzione di una Sezione può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 10 (dieci) soci. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore. La costituzione e lo scioglimento di una Sezione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16° - Organo di Controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 7) L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- 8) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 9) Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- 10) In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Capo III

ASSOCIATI - VOLONTARI - SOSTENITORI

Articolo 17° - Associati

- 1) L'Associazione è composta dai cittadini italiani, Comunitari ed extracomunitari ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

Articolo 18° - Soci

- 1) Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- 2) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 3) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
- 4) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 19° - Volontari

- 1) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

- 3) Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4) Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs.n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 6) Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 7) I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 20° - Sostenitori

- 1) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Articolo 21° - Lavoratori

- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 22° - Ammissione all'Associazione

- 1) L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto;
 - d) accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
- 2) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 23° - Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
- 2) Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- 3) Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
- 4) I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
- 5) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- 6) I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 24° - Cessazione di appartenenza alla Associazione

- 1) La qualifica di socio si perde:
 - a) per morte;

- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per radiazione pronunciata su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli e deliberato dall'assemblea straordinaria.
- 2) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- 3) La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. I provvedimenti sono comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Capo IV FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 25° - Fondo comune - Entrate

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
 - i) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
 - l) da eventuali fondi di riserva costituite con le eccedenze di rendiconto;
- 2) Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
- a) dai contributi degli associati e/o tesserati;
 - b) Da entrate e contributi relativi all'organizzazione delle varie attività sociali, dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune e dai proventi derivanti da attività economiche.

Articolo 26° - Contributi degli Associati

- 1) Ogni Associato deve versare i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
- 2) Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nel mese successivo alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
- 3) Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre sei mesi comporta la radiazione automatica dell'associato inadempiente.

Articolo 27° - Bilancio di Esercizio

- 1) L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio.
- 2) Entro il 31 dicembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
- 3) I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione o pubblicati nel sito istituzionale, per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo o interesse alla consultazione.
- 4) I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli art. 13 e 14 del Decreto legislativo 117/2017;

Articolo 28° - Reinvestimenti degli avanzi di gestione

- 1) Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.
- 2) Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 29° - Attività secondarie

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività economiche marginali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo V LIBRI SOCIALI

Articolo 30° - Libri sociali e registri

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 2) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Capo VI DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 31° - Provvedimenti disciplinari della Associazione

- 1) I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati sono:
 - ammonizione, diffida scritta;
 - sospensione a termine;
 - proposta di radiazione.
- 2) Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'associato.

Articolo 32° - Collegio Arbitrale

- 1) Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
- 2) Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella compente normale degli organi di giustizia associativi.
- 3) Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si rimanda a specifico regolamento interno.

Capo VI SCIoglimento

Articolo 33° - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Capo VII
DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 34° - Richiamo normativo

- 1) Il Presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo su deliberazione dell'Assemblea. I Regolamenti interni, le disposizioni emesse dagli organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci ed eventuale personale dipendente al rispetto delle stesse. Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano; il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
					SERIE NUMERO DATA
3	1565	06/12/2022	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00	T3K22L001565000NE codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO

ESENTE

TOT. SOGG. : 1 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO

T3K

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TERNI

Foglio N. / di tot.

N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	9 1 0 6 9 8 1 0 5 5 3	0 3 1 2 2 0 2 2	

TIPOLOGIA DELL'ATTO

STATUTO ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO DI PROMOZIONE SOCIALE

ADEMPIMENTO

USO ABITATIVO

☒ Neg

☐ Pro

☐ Ces

☐ Ris

☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
	9 1 0 6 9 8 1 0 5 5 3	A.I.S.T.E.L. APS (Associazione Italiana Servizi e Tempo Libero di Promoz...		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
		TERNI	T R	3 0 0 1 2 0 1 5
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	
05100 - TERNI		T R	VIA G. D'ANNUNZIO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 1 0 6 9 8 1 0 5 5 3	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 0 3 1 2 2 0 2 2	N. DI REPERTORIO					
TIPOLOGIA DELL'ATTO STATUTO ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO DI PROMOZIONE SOCIALE			Foglio N. / di tot.					
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO								
N.ORD.	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA (es. proprietari)	/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)
1	8000				/	1	/	
							/	
							/	
							/	
							/	
							/	
							/	
TOTALE VALORE								
						(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo		
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI								
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
								Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante
								Firma del richiedente la registrazione